

September 6, 2022

Climate change litigation in Italia

Il rapido aumento del numero di casi di climate change litigation a livello internazionale, fa ritenere che si tratti di un timido esordio per un fenomeno già crescente. Questo tanto in termini di c.d. **public climate litigation**, che si rivolge a Stati, Governi ed enti pubblici con lo scopo di influenzarne la politica ambientale, quanto con riguardo a ipotesi di c.d. **private climate litigation**, il cui oggetto è costituito dalla responsabilità delle aziende rispetto alle emissioni di gas serra.

In Europa, in particolare nei Paesi Bassi, si è assistito negli ultimi tempi ad un proliferare di casi, tra cui il più eclatante può dirsi il caso **Royal Dutch Shell**. Con sentenza del 26 maggio 2021, il Tribunale distrettuale de L'Aia, sezione Commercio ed Imprese, ha ritenuto che l'azienda operante nel settore energy violasse **standard di diligenza non scritti**, derivanti da accordi internazionali e rischiasse di provocare **un imminente possibile danno** all'ambiente. Di conseguenza, il Tribunale ha imposto al gruppo Shell, entro il 2030, di ridurre le emissioni di CO2 del 45% rispetto ai livelli del 2019 attraverso una profonda modifica della politica aziendale.

A differenza di altri Paesi Europei, non esiste ancora, in Italia, una giurisprudenza esplicitamente dedicata al tema del cambiamento climatico e delle sue connesse obbligazioni, pubbliche e private, di adempimento.

Nel giugno 2021, la ONG A Sud e altri querelanti hanno intentato avanti al Tribunale di Roma la **prima causa nei confronti dello Stato italiano**, accusato di non aver intrapreso le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di temperatura fissati dall'Accordo di Parigi. L'azione, che fa parte di una campagna chiamata **Giudizio Universale**, mira ad accertare la responsabilità extracontrattuale dello Stato Italiano e a condannarlo all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento delle emissioni nazionali di Co2.

Si è poi assistito negli scorsi anni a contenziosi che hanno toccato di traverso temi green, in particolare:

- casi di responsabilità da prodotto (per esempio il noto scandalo Dieseltgate);
- casi di Greenwashig, dati dall'impiego da parte delle aziende di informazioni confuse o fuorvianti per presentarsi più ecosostenibili di quanto non siano (per esempio il caso Alcantara S.p.A. contro Miko S.r.l.);
- casi di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole;
- segnalazioni da parte di movimenti ambientalisti (per esempio ai punti di contatto nazionale dell'OCSE).

Dato il rapido aumento delle controversie internazionali e il grande interesse che denotano le odierne tematiche ambientali, l'interrogativo che gli operatori del diritto possono porsi è dunque: **potrà esserci in futuro un caso Shell in Italia?**

Nel tentare di rispondere al quesito deve anzitutto considerarsi l' **elemento transfrontaliero** che caratterizza il climate change litigation e che può rendere difficilmente determinabile l'allocazione della **giurisdizione**, considerando soprattutto che:

- le società operanti nel settore energy coinvolte in questa tipologia di contenzioso sono spesso multinazionali con sedi e filiali in diversi Paesi e attività produttive nel c.d. global south;
- può emergere un rischio di forum shopping verso quelle giurisdizioni che si sono dimostrate più tutelanti in materia di cambiamenti climatici (come appunto i Paesi Bassi).

Determinazione della giurisdizione

La giurisprudenza europea ha cercato di definire i criteri per l'identificazione della giurisdizione attraverso le disposizioni del **Regolamento 2012/1215/UE (Bruxelles II bis)**, che, all'articolo 4, stabilisce il **domicilio del convenuto** come primo criterio di determinazione della giurisdizione.

Per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 63, il domicilio corrisponde alternativamente al luogo in cui esse hanno **(i)** la sede statutaria; **(ii)** l'amministrazione centrale o **(iii)** il centro d'attività principale.

Possibili fori alternativi, che **possono aumentare il rischio di forum shopping**, sono poi ai sensi dell'art. 7(5) il luogo in cui si trova una succursale o una sede secondaria per le attività lì svolte, o ai sensi dell'articolo 7(2) da un lato, il luogo in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno; dall'altro, il luogo in cui il danno è stato subito.

Un ulteriore elemento può essere preso in considerazione. Sebbene importanti realtà operanti nel settore delle energie, inclusa Shell, si siano impegnate a ridurre le emissioni, diversi attivisti ambientali - spesso frustrati dalla mancanza di progressi a livello governativo o di vertici globali sul clima – stanno guardando al contenzioso quale soluzione per accelerare il processo. A fronte di ciò e alla luce del **principio di connessione** sancito dall'articolo 8(1) del Regolamento Bruxelles II, a fronte di una causa avviata presso la sede di una di queste società, le altre potrebbero essere chiamate avanti allo stesso giudice nel caso vi sia un collegamento così stretto tra le domande da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica, onde evitare il rischio decisioni incompatibili.

Potenziali contenziosi climatici in Italia

Sgomberato il campo da tematiche di giurisdizione, ci si può concentrare sul merito dei potenziali contenziosi avverso le aziende operanti nel settore energy. Ipotizzando di avviare un contenzioso di questa tipologia in Italia, ci sono **tre possibili azioni legali**, in base alla normativa vigente, a cui dette aziende e i loro legati dovrebbero prepararsi:

1. una class action (risarcitoria o inibitoria ai sensi dei nuovi articoli introdotti nel Codice di Procedura 840 bis e sexiesdecies c.p.c. Il nuovo regime, introdotto con legge 31/2019, è applicabile alle condotte poste in essere dopo il 19 maggio 2021, ed estende l'ambito di applicazione della class action a tutti coloro che lamentano una violazione di diritti individuali omogenei che trovino fonte in condotte illecite plurioffensive, ovvero in quelle **azioni od omissioni** (singolarmente considerate o ripetute in modo identico) **capaci di ledere contemporaneamente una pluralità** di individui. Anche il meccanismo di azione collettiva introdotto dalla **Direttiva Europea 2020/1828** potrà essere impiegato per dare ulteriore impulso all'avvio di class action per danni connessi a tematiche ambientali, anche se la class action europea rimane limitata ad un'applicazione solo B2C.
2. un'azione per responsabilità, in particolare ai sensi dell'articolo 2043 o 2050 e 2058 c.c.. Per quanto riguarda i rimedi tradizionalmente offerti dalla disciplina civilistica, l'**articolo 2050** può essere considerato lo strumento più idoneo da impiegare per eventuali richieste di risarcimento danni, in quanto si applica alla responsabilità per **attività pericolose**. A differenza della disciplina dettata dall'art. 2043, l'art. 2050 prevede **un'inversione dell'onere della prova**, per cui parte attrice deve limitarsi a provare: a) la pericolosità dell'attività; b) i danni subiti; c) il nesso di causalità diretta tra la condotta e i danni secondo il criterio del "più probabile che non". L'articolo introduce poi

una **presunzione di colpa** per cui parte convenuta dovrà dimostrare di **aver adottato ogni misura idonea per evitare l'evento dannoso**. I possibili attori potrebbero altresì invocare l'**articolo 2058**, che prevede la c.d. "reintegrazione in forma specifica", ossia **l'applicazione di un obbligo specifico**, come la riduzione delle emissioni di Co2 o l'attuazione di misure idonee a eliminare i danni ambientali cagionati.

3. un'azione cautelare ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.

Tornando quindi al quesito se sia possibile avere un equivalente caso Shell italiano, una serie di elementi fanno propendere per una **risposta negativa**.

Anzitutto, nel caso Shell la Corte ha riconosciuto l'esercizio di un'attività illecita non tanto in violazione di una normativa specifica, ma di uno **standard di cura non scritto** derivante dal quadro di soft law, che anche le società private sarebbero tenute a rispettare. E' tuttavia discutibile come tale dovere di diligenza dovrebbe essere valutato sulla base degli standard italiani e della soft law vigente.

In secondo luogo, la decisione Shell è stata emessa in presenza di un danno per l'ambiente "**imminente**" e "**possibile**". Anzitutto, si può discutere su cosa si intenda per danno ambientale "imminente" dal momento che il fenomeno del cambiamento climatico ha principalmente effetti a lungo termine, così come a lungo termine sono gli obiettivi climatici fissati a livello internazionale (come il 2030 per l'Accordo di Parigi). Allo stesso modo, secondo l'opinione prevalente, per far valere una responsabilità extracontrattuale, così come per ottenere un rimedio in forma specifica o un provvedimento cautelare, non è sufficiente un danno "possibile", ma è necessario dimostrare che si sia già verificato un **danno effettivo**.

Da ultimo, la sentenza Shell ha identificato direttamente le misure che l'azienda dovrà adottare e i risultati che dovrà raggiungere, così **sostituendosi** in un certo senso **al legislatore**. In Italia, ad eccezione di alcuni casi in cui i Tribunali possono impartire ordini diretti alle società private (ad esempio l'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati o l'ordine di bonifica ambientale), in tutte le altre ipotesi non possono condannare società private ad adottare rimedi che non siano già previsti dalla normativa. Un ordine come quello imposto dalla Corte olandese nel caso Shell potrebbe quindi essere percepito come **invasivo** della politica aziendale e considerato inammissibile.

Alla luce dell'analisi effettuata, ad oggi il rischio che si sviluppi un filone italiano di contenzioso sui cambiamenti climatici simile al caso Shell può dirsi nel complesso **basso**. In ogni caso, le imprese italiane la cui attività può idealmente avere un impatto ambientale dovrebbero comunque tenere conto di questi possibili sviluppi per adottare **misure preventive di responsabilità sociale e di sostenibilità**, in linea con la best practice internazionale. Dovrebbero inoltre tentare di passare da una logica di mera compliance, all'elaborazione di programmi sostenibili e strutturati che coinvolgano l'intera catena di approvvigionamento e le proprie succursali. In più, anche se un trend di private climate change non dovesse mai avviarsi in Italia, dovrebbero comunque tutelarsi dai rischi di c.d. **danni punitivi** imposti da una sentenza pronunciata all'estero, dal momento che - contrariamente alla visione tradizionale secondo cui i danni punitivi sarebbero da ritenersi contrari all'ordine pubblico - per la prima volta la loro compatibilità con l'ordinamento è stata riconosciuta e ammessa dalla giurisprudenza italiana a partire dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 16601/2017.

Your Key Contacts



Sara Biglieri

Partner, Head of the Europe

Litigation group, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 34 708 377 28

sara.biglieri@dentons.com